## RITO TRIBUTARIO/ I chiarimenti della Consulta

## Voce agli appelli Dal difensore censure di merito

DI MAURIZIO VILLANI

ella predisposizione di un atto di appello il professionista, nel redigere i motivi, deve stare molto attento nel considerare se sussistono o meno le tassative ipotesi di rimessione alla Ctp:

 se sussistono le suddette condizioni, allora i motivi di appello possono limitarsi a denunciare il mancato rispetto delle norme processuali;

non sussistono, allora il professionista nell'atto di appello deve affrontare sia le questioni di diritto sia le questioni di merito.

L'importante principio di cui sopra, ultimamente, è stato ribadito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 166 del 19/06/2013, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del dlgs 546/92, promossa in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Ctr Mar-

che. Questa aveva sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 citato nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione alla Ctp, quello dell'erronea dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della prima causa. Secondo il giudice rimettente, al giudice di appello nel giudizio tributario sarebbero preclusi l'esame del merito, in assenza di censure sollevate al riguardo dall'appellante, e, al contempo, la possibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi del succitato art. 59.

Invece, secondo la Consulta i dubbi prospettati dalla Ctr Marche in punto di legittimità costituzionale della norma censurata sono manifestamente infondati, in quanto espressi sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma censurata non limita in alcun modo la trattazione del processo

né pone il giudice dell'appello nella situazione di stallo prospettata dal rimettente. Infatti, sempre secondo la Corte costituzionale, qualora non ricorra una delle ipotesi di rimessione alla Commissione tributaria di primo grado elencate al comma 1, l'art. 59 citato non preclude in appello la possibilità di esame nel processo del merito a condizione che l'appellante abbia correttamente riproposto, insieme alla censura di erroneità della dichiarazione di inammissibilità, le relative censure di merito. Dunque, la preclusione lamentata dal giudice a quo è dovuta, nel caso di specie, non all'applicazione della norma impugnata, ma alla mera circostanza di fatto della mancata deduzione delle questioni di merito da parte dell'appellante, il quale ha male esercitato il suo diritto di appellare. I suesposti principi erano stati già precisati dalla Cassazione a s.u., con la sentenza n. 12541 del 14/12/1998.